SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

617ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1999

Presidenza della vice presidente SALVATO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-VIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-17

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta). 19-22

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 23-37

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE .

Convocazione 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 3886 E CONNESSI

PRESIDENTE 2
GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 2, 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(3991) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile* *(Approvato dalla Camera dei deputati):*

FOLLIERI *(PPI), relatore* . . . 3, 12, 14 e *passim*
FUMAGALLI CARULLI *(Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)* 3, 17
PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 4
CENTARO *(Forza Italia)* 6, 15
* CARUSO Antonino *(AN)* 7, 12, 14
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 13, 16

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3991:

Articolo unico del disegno di legge di conversione 19

DECRETO-LEGGE:

Articolo 1 ed emendamenti . . . . . *Pag.* 20
Articolo 1-*bis* ed emendamento 21
Articolo 2 22

ALLEGATO B

GRUPPI PARLAMENTARI

Composizione 23

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 23

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 23
Nuova assegnazione 23

GOVERNO

Trasmissione di documenti 24

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interpellanze 24
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 24
Annunzio 17
Mozioni 26
Interrogazioni 26
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 37

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (Fornisce ulteriori comunicazioni all'Assemblea.) *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla discussione dei disegni di legge n. 3886 e connessi

GASPERINI *(LNPI)*. Le imminenti consultazioni elettorali europee, con le connesse manifestazioni di propaganda già in atto nelle città e at-

---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici,Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

traverso i *media*, rendono di particolare attualità il tema delle garanzie di visibilità che dovrebbero essere concesse in pari misura a tutte le forze elettorali. Sollecita dunque la ripresa dell'esame del disegno di legge in materia di rimborso delle spese elettorali ai partiti politici. *(Applausi dal Gruppo LNPI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Prende atto della richiesta, di cui condivide in gran parte le motivazioni, assicurando che della questione sarà investita la Conferenza dei Capiruppo non appena esaurita la sessione del Parlamento in seduta comune dedicata all'elezione del Presidente della Repubblica.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3991) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

FOLLIERI, *relatore.* Si richiama alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

FUMAGALLI CARULLI *(RI-LI-PE)*. I termini fissati per il deposito obbligatorio della certificazione notarile da parte del creditore procedente si sono rivelati del tutto inadeguati. La norma in esame, che riceverà il voto favorevole del Gruppo, salva i diritti acquisiti dei creditori che non riuscivano a rispettare tali termini per colpe a loro non addebitabili.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. La legge n. 302 del 1998 obbliga il creditore che intenda chiedere la vendita di un bene pignorato alla consegna di una documentazione molto complessa. I termini previsti per tale procedura sono risultati eccessivamente ristretti anche dopo un secondo intervento legislativo di ampliamento in via transitoria. Il provvedimento, a cui il Gruppo LNPI darà voto favorevole, appare quindi necessario, pur nella consapevolezza dell'inefficienza dell'amministrazione giudiziaria e dell'incapacità del Parlamento, spesso costretto a legiferare per riparare ai propri errori.

CENTARO *(FI)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo su una norma assolutamente necessaria. Non si può però non sottolineare l'incapacità del Ministero di grazia e giustizia di monitorare la situazione relativa ai giudizi civili pendenti nonché l'inefficienza della pubblica amministrazione nel fornire ai cittadini i servizi richiesti in tempi accettabili. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).*

CARUSO Antonino *(AN)*. La procedura esecutiva immobiliare è stata recentemente oggetto di una positiva riforma che rischia di essere in parte svilita con l'introduzione delle norme in esame. Tra le innovazioni introdotte in sede di riforma vi era la possibilità per i creditori procedenti di depositare la certificazione notarile in sostituzione della documentazione ipocatastale. Poiché tale certificazione è la stessa che i notai producono in occasione di una qualsiasi compravendita immobiliare, è assai dubbio che l'ampliamento dei termini per il deposito realizzato con il decreto-legge corrisponda effettivamente ad una necessità ineludibile. Particolarmente grave è poi l'introduzione da parte della Camera dei deputati dell'articolo 1-*bis*, che stravolge in modo irrazionale il principio fissato dall'articolo 2945 del codice civile in materia di prescrizione. Si tratta di una norma che presumibilmente sarà oggetto di intervento da parte della Corte costituzionale. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FOLLIERI, *relatore*. Come sottolineato dagli stessi operatori del settore, l'ampliamento dei termini realizzato attraverso il decreto-legge è assolutamente necessario. Le critiche cui è stata sottoposta la norma introdotta dall'altro ramo del Parlamento, che senza dubbio riguarda esclusivamente i procedimenti immobiliari, non sono giustificate, perché si è inteso salvaguardare il diritto dei creditori a seguito dell'innovazione in precedenza introdotta dal legislatore, che aveva legato la procedura di estinzione a situazioni non dipendenti dalla volontà del creditore. *(Applausi dai Gruppi PPI e DS).*

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Prende atto del largo consenso espresso dai senatori intervenuti, non dovendo aggiungere nulla alle considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

CARUSO Antonino *(AN)*. Illustra l'emendamento 1.102, con cui si intende limitare il danno conseguente all'introduzione della norma di cui all'articolo 1-*bis*, facendo salvi quanto meno i diritti dei terzi. Dà per illustrati gli altri emendamenti da lui presentati.

CENTARO *(FI)*. Illustra l'emendamento 1-*bis*.0.1, volto a introdurre termini differenziati sia per il creditore intervenuto sia per il certificato di destinazione urbanistica.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

FUMAGALLI CARULLI *(RI-LI-PE)*. Ribadisce il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il Senato approva quindi nel suo complesso il disegno di legge n. 3991.

TABLADINI, *segretario*. Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Comunica che il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 10,32.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.

TABLADINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, De Martino Francesco, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Leone, Loiero, Martelli, Occhipinti, Sartori, Taviani, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dolazza, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bedin, per partecipare alla Conferenza della *Association for the monetary union of Europe*; Speroni e Squarcialupi, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune è convocato, con la partecipazione dei delegati regionali, per domani, giovedì 13 maggio 1999, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno: «Elezione del Presidente della Repubblica».

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sulla discussione dei disegni di legge nn. 3886 e connessi

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signora Presidente, nei miei vagabondari serotini, girando per Roma, vedo con grande allegria questa bella città tappezzata di grandi, enormi manifesti di alcuni partiti, ad esempio Forza Italia e Alleanza Nazionale. Accendo poi la televisione e sento cantare degli inni che provengono da un certo signore che dirige, con grande onore, il suo partito.

Allora mi domando, signora Presidente, perché non si vuole procedere alla votazione di un disegno di legge che consente anche agli altri partiti di avere visibilità.

Le faccio un esempio: io, umilmente, sono stato indicato come candidato del mio partito alla carica di sindaco di Padova. Alcuni partiti, miei avversari, possiedono numerosi mezzi per affrontare questa campagna. Noi disponiamo della non indifferente somma di 622.000 lire nelle nostre casse di partito e la spenderemo tutta fino in fondo; gli altri hanno mezzi più potenti.

Signora Presidente, il mio maestro, Giuseppe Bettiol, diceva: «Odio i puritani e rispetto i puri». Allora, quando si viene qui a dire che non si vogliono i soldi dello Stato e dei cittadini per la propaganda elettorale, non siamo certo dei puri ma dei puritani, ma con questo, signora Presidente, si viola la parità di condizioni dei vari schieramenti politici.

È chiaro che chi ha i mezzi personali o altro sostentamento per procedere alla campagna elettorale potrà battersi con più ragionevole speranza di vincere. Gli altri che non hanno gli stessi mezzi sono destinati a soccombere.

Ma questa, signora Presidente, non è una vittoria di alcuni partiti, è la sconfitta della democrazia nel nostro paese.

La ringrazio per la sua cortesia. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore Fassone. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, prendo atto delle sue riflessioni che in larga misura condivido.

Lei sa meglio di me quali siano state le decisioni della Conferenza dei Capigruppo. L'esame del disegno di legge in materia è già iniziato.

Chiaramente, da domani il Parlamento è impegnato nella elezione del Presidente della Repubblica. Subito dopo, in sede di Conferenza dei Capigruppo, lei potrà nuovamente presentare tale questione che le sta tanto a cuore e che credo debba stare a cuore a quanti pensano che in democrazia debba esserci una piena parità di tutti per l'accesso alle istituzioni.

GASPERINI. La ringrazio, signora Presidente.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3991) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore Follieri, se intende integrarla.

FOLLIERI, *relatore*. Signora Presidente, mi rimetto alla relazione scritta in cui sono indicate le ragioni dell'intervento normativo e sono chiariti i motivi per cui il disegno di legge deve essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signora Presidente, colleghe e colleghi, il decreto legge che ci apprestiamo a esaminare e, mi auguro, anche a votare questa mattina si è reso necessario per modificare i termini fissati in alcune disposizioni di due leggi, la n. 302 del 1998 e la n. 339 sempre del 1998, che purtroppo sono risultati inadeguati nell'applicazione pratica. Le norme sopra citate hanno modificato il codice di procedura civile, in particolare l'articolo 567, relativo alla procedura di vendita dell'immobile pignorato, introducendo sia l'obbligo di deposito di tutti i documenti necessari alla vendita entro il termine di 60 giorni sia una disciplina transitoria per i procedimenti per i quali l'istanza di vendita era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Il mancato rispetto dell'obbligo di deposito della documentazione entro il termine prescritto è sanzionato con la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva. Purtroppo, i termini predisposti dalle leggi sopra citate si sono rivelati – l'ho detto già poc'anzi e lo sottolineo ancora – troppo brevi, data anche l'obiettiva difficoltà di acquisire la documenta-

zione presso gli uffici competenti, con il pericolo che i procedimenti di vendita siano nella quasi totalità dichiarati estinti a danno dei creditori precedenti. Per evitare questo rischio – con la relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento – si è reso necessario intervenire con un decreto-legge.

In conclusione, il disegno di legge di conversione interviene per salvare i diritti acquisiti dei creditori, dilatando i termini per il deposito della documentazione.

Preannunzio fin d'ora il voto favorevole del mio Gruppo e mi auguro che il decreto-legge possa ottenere il voto favorevole dell'Aula già in questa giornata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, la formulazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 567 del codice di procedura civile in materia di istanza di vendita, prima dell'intervento modificativo di questo Parlamento con la legge n. 302 del 1998, era la seguente, risultante peraltro da un unico comma: «Al ricorso si debbono unire l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato e il certificato del tributo diretto verso lo Stato». Il Parlamento di questa legislatura, nell'ambito della dibattuta modifica in tema di norme di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai, ha sostituito il comma di cui sopra con i seguenti: «Il creditore che richiede la vendita deve provvedere entro 60 giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica...., di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari... Qualora non sia stata depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento...».

Come si vede, l'articolo 1 della legge 3 agosto del 1998, n. 302, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha fatto obbligo al creditore che richiede la vendita all'incanto dei beni del debitore di provvedere, in un termine piuttosto breve dal deposito del ricorso, alla consegna di una serie di documentazioni complesse, con l'onere che, qualora tale documentazione non sia depositata nel predetto termine, «il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva...», con la conseguente cancellazione del pignoramento.

Già nella immediatezza dell'entrata in vigore della legge n. 302 ci si è resi conto che provvedere agli adempimenti previsti dalla stessa e nel termine che indicava per l'eventuale creditore sarebbe stato di fatto impossibile. L'impossibilità sarebbe tra l'altro derivata dalla difficoltà degli uffici competenti a far fronte alle richieste che sarebbero state avanzate nel termine di soli 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge n. 302. Il Consiglio dei Ministri si è di fatto visto costretto ad approvare, nel corso della seduta del 18 settembre 1998, un decreto legge che stabiliva, per i procedimenti esecutivi nei quali fosse già stata presentata l'istanza di vendita all'asta alla data di entrata in vigore della legge n. 302, la possibilità per il creditore interessato di allegare la prescritta documentazione entro 180 giorni dal deposito del ricorso. Il decreto-legge (n. 328) è stato poi presentato per l'approvazione del Parlamneto.

In sede di conversione dello stesso si è giustamente reputato di inserire gli articoli del decreto legge di cui sopra nel testo della legge n. 302 del 1998 – qui dobbiamo dare atto alla competenza e alla professionalità del senatore Follieri – e così è stato aggiunto, con la legge n. 399 di conversione del decreto-legge n. 328, un articolo 13-*bis*, contenente una norma transitoria, in cui venivano consentiti all'eventuale creditore che avesse iniziato la procedura esecutiva tempi più ampi per allegare la documentazione richiesta.

Ma anche i termini previsti dalla legge n. 399 del 1998 appaiono ormai troppo stretti: il processo civile infatti è in crisi quanto e più del processo penale, anche se è una crisi meno avvertita per via della minor rilevanza massmediatica degli interessi in gioco. Ma poiché un paese senza giustizia civile non può essere considerato civile, è urgente cercare di porre rimedio alle incongruenze che stanno facendo letteralmente affondare il processo civile e i suoi magistrati ma, soprattutto, stanno facendo affondare la speranza per il cittadino di ottenere giustizia.

È vero che sarebbe opportuno che nel nostro paese si riducesse la cosiddetta litigiosità dei cittadini che li spinge ad instaurare migliaia di cause, ma finché questa litigiosità esiste, e gli avvocati ne sono ben contenti, è dovere del legislatore far sì che chi si rivolge agli organi giurisdizionali abbia da questa giustizia tempi rapidi; soprattutto se non pone poi in atto comportamenti omissivi quali quelli che si intendevano sanzionare con la legge n. 302. Invece, la incapacità degli uffici competenti a far fronte alle richieste di documentazioni finirà per produrre innumerevoli pronunce di estinzione a danno di chi non ha altra colpa che quella di essersi battuto in una pubblica amministrazione ingolfata e solo perché il legislatore non ha tenuto conto della realtà.

In Parlamento più volte si è parlato di uffici pubblici oberati, di richieste di ricorsi: proprio in materia di giustizia civile si è a lungo dibattuto il problema delle sezioni stralcio per smaltire l'arretrato. Allora, non si può legiferare proponendo tempi che andrebbero bene per un sistema giudiziario che godesse di un'efficienza che, purtroppo, al nostro manca.

Ben venga, quindi, questo provvedimento proposto dal Governo, ma purtroppo continuiamo a prendere atto che questo Parlamento conti-

nua, in materia di giustizia, a inseguire se stesso nel tentativo di porre rimedio alle discrasie che esso stesso crea. Era un rischio che il Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente e diverse altre forze politiche avevano fatto rilevare in sede di approvazione della legge n. 399, è un rischio che puntualmente si è verificato.

Alla luce di quanto espresso, signor Presidente, annuncio comunque il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente su questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centaro. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame nasce da una necessità ineludibile derivante dalla realtà quotidiana degli uffici giudiziari, e cioè l'inadeguatezza dei termini previsti in un primo tempo dalla legge 3 agosto 1998, n. 302, e successivamente dal decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, e dalla conseguente legge di conversione, per consentire quella accelerazione nella produzione della documentazione, così come richiesto dal nuovo testo dell'articolo 567 del codice di procedura civile.

L'inadeguatezza dei termini previsti dalla legge n. 302 del 1998 era apparsa immediatamente, tant'è che vi era stato un primo rinvio di questi termini con l'introduzione di una disciplina transitoria, che per le controversie pendenti, veramente innumerevoli, stabiliva un termine più ampio onde evitare l'estinzione del procedimento per l'inosservanza dei termini.

Si giunge ora a questo ulteriore rinvio. A me pare che, al di là della sua necessità per evitare l'estinzione dei procedimenti e per far sì che questi abbiano un esito rapido e soprattutto efficace, riguardo a questa problematica vi è una inefficienza da parte del Ministero di grazia e giustizia nel monitorare le pendenze delle procedure esecutive. Il monitoraggio in questo campo è abbastanza ristretto, per cui fin dall'inizio si sarebbe potuta prevedere una disciplina transitoria per evitare questo continuo rincorrersi di decreti-legge.

Vi è soprattutto un' acclarata inefficienza e incapacità della pubblica amministrazione di emettere la documentazione richiesta e indicata dall' articolo 567 del codice di procedura civile in termini assolutamente fisiologici e ordinari; infatti il termine fissato di 60 giorni non è affatto ristretto o giugulatorio.

A questo punto dobbiamo prendere atto che, malgrado le leggi Bassanini e malgrado la volontà – almeno sulla carta – di delegificare e di rendere più rapido l'apparato burocratico di questo Stato, siamo sempre di fronte al fallimento, di fronte ad un'inefficienza e ad un'inefficacia dell'attività governativa che alla fine diventa un ostacolo ulteriore all'esercizio dei diritti da parte dei cittadini. Infatti la volontà di accelerazione di queste procedure esecutive viene inficiata nel momento in cui la stessa disciplina transitoria, che necessariamente dovremo approvare, riporta ai primi anni del terzo millennio i termini entro i quali vanno de-

positati i documenti. Dunque quella volontà di accelerazione viene meno ma, d'altra parte, non si vedono interventi della pubblica amministrazione per migliorare la sua capacità di dare risposta immediata, o quanto meno in termini ordinari, alle richieste di documentazione.

Tra l'altro vi è da dire che non si è posto mano alla problematica del certificato di destinazione urbanistica, che non può essere sostituito dalla certificazione notarile, a differenza degli altri documenti.

Tutte queste vicende fanno sì che certamente voteremo per la conversione in legge di questo decreto-legge perché è necessità ineludibile per evitare che si estinguano le procedure esecutive, visti i termini giugulatori e l'inefficienza della pubblica amministrazione; non possiamo però non mettere in evidenza l'incapacità del Ministero di attuare un monitoraggio concreto e rapido e l'incapacità di questo Governo e di questa maggioranza a delegificare e rendere efficace l'operato della pubblica amministrazione. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caruso Antonino. Ne ha facoltà.

* CARUSO Antonino. Prima di iniziare il mio intervento voglio rilevare come proprio io abbia l'occasione di parlare dai banchi occupati da Alleanza Nazionale dopo che è entrato in Aula per la prima volta nel corso del suo mandato il senatore Andrea Manzella; quindi a nome del Gruppo intendo rivolgergli i migliori auguri di buon lavoro.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Caruso Antonino, la Presidenza si associa e augura al collega buon lavoro. *(Molte congratulazioni al senatore Manzella).*

CARUSO Antonino. Ho ascoltato gli interventi svolti dai colleghi che mi hanno preceduto che, senza alcun cenno di esitazione da parte della senatrice Fumagalli Carulli, con qualche aspetto di problematicità da parte del senatore Centaro, comunque conducono verso una condivisione generale di questa operazione legislativa promossa dal Governo.

Si tratta di una operazione legislativa che li vede convinti, così come è convinto il relatore il quale con una esposizione estremamente sintetica ha raccomandato la rapida conversione del decreto legge proposto dal Governo. Si tratta di una operazione legislativa che forse vede il Governo stesso persuaso a metà; certamente persuaso della parte del provvedimento di cui è padre e che è rappresentata dall'articolo 1. Spero non totalmente persuaso del contenuto aggiunto nel corso della prima lettura costituito dall'articolo 1-*bis*. Da parte mia è viceversa rappresentato il dubbio sulla opportunità di almeno una parte delle disposizioni contenute nel decreto-legge nella sua originaria compilazione e, certamente, la totale contrarietà alla norma aggiunta dalla Camera dei deputati. La riforma dell'estate dello scorso anno delle esecuzioni immobiliari ha portato una serie di innovazioni di tipo procedurale, alcune molto importanti ed assolutamente innovative; altre meno. Tra quelle assoluta-

mente innovative vi è, per esempio, il fatto che la procedura esecutiva immobiliare – nel momento in cui la riforma avrà corretta efficacia, perché a distanza di un anno la stessa non è in realtà entrata a regime (e non sto certo a ricordarne le ragioni non avendo la minima voglia di aprire una polemica con un importante comparto professionale nel nostro paese, quale è quello dei notai) – potrà essere sottratta alla competenza esclusiva del giudice, per essere affidata ad un ausiliario, nella persona – appunto – del notaio. Ma il provvedimento contiene poi altre due innovazioni, una delle quali non meno importante, che è quella di aver stabilito una causa di estinzione della procedura esecutiva nel caso in cui il creditore, dopo averla avviata, non la coltivi in maniera diligente. È una innovazione importante, colleghi, perché è finalizzata a consentire la possibilità per l'altra parte del processo esecutivo, cioè per il debitore, di poter provocare la chiusura della procedura quando ve ne sono le condizioni di diritto e le condizioni procedurali, evitando così, come nella pratica a volte accade – il diritto è fatto di diritto ma anche di pratica del diritto – di rimanere ingessato, coinvolto nelle maglie di una situazione da cui non riesce a trovare via d'uscita. La terza innovazione, importante negli effetti ma assolutamente banale, è invece quella che, peraltro, maggiormente oggi ci riguarda: la possibilità cioè che la parte creditrice, in luogo di depositare i documenti ipocatastali, possa depositare una certificazione notarile, che ne faccia luogo. Il collega Centaro – che ha ricordato quali sono gli aspetti critici della norma innovativa – ha ragione: nel senso che, in alcuni casi, la certificazione notarile non può e non potrà sopperire in maniera piena alle esigenze che venivano dalla connotazione della norma prima di questa riforma; sta di fatto che dall'agosto dello scorso anno i creditori procedenti, nelle esecuzioni immobiliari allora pendenti ed in quelle che sarebbero successivamente venute, hanno la nuova possibilità di sostituire ai documenti ipocatastali rilasciati nelle conservatorie e dagli uffici del catasto, una certificazione notarile che ne faccia luogo. Devo anche ricordare ai colleghi che non si è trattato di una innovazione inventata dal Parlamento, ma di una produzione legislativa frutto di esperienze positivamente concluse dall'autorità giudiziaria attraverso quei tribunali che si occupano della materia e che hanno portato avanti percorsi sperimentativi che – come dico – hanno avuto successo. Il decreto-legge interviene ora, ampliando i termini in via transitoria entro i quali deve essere depositata la documentazione ipocatastale ma non si fa né cenno né riferimento alla possibilità sostitutiva del deposito della certificazione notarile che vi ha luogo. Si dice che questo provvedimento è dettato dalla necessità – il senatore Centaro ha usato la parola ineludibile – di prorogare questi tempi per la incapacità degli uffici di fornire risposte agli utenti, in altre parole, agli avvocati che rappresentano le ragioni dei creditori procedenti. Non sono d'accordo con questa rappresentazione del problema che non mi sembra veritiera.

È vero che da più parti del mondo dell'avvocatura si è rappresentata questa esigenza. È vero che il Governo ha fatto bene alla fine a venirvi incontro, però non perché l'esigenza abbia un contenuto reale ma solo perché, come tutte le cose che hanno avuto larga diffusione, attra-

verso un tam-tam non detto, trattandosi di una possibilità di rinvio, si erano alla fine determinate delle ragioni di ritardo oggettivo che imponevano di intervenire con il provvedimento legislativo, perché non fossero pregiudicati gli interessi sostanziali delle parti.

Ma parlo di rappresentazione non veritiera perché, colleghi, la certificazione notarile, in luogo della documentazione ipocatastale, altro non è che la rappresentazione scritta delle operazioni che un notaio valente, dal punto di vista professionale, svolge tutte le volte che stipula un atto di compravendita.

Quando un notaio stipula un atto di compravendita, preliminarmente, allo scopo di dare garanzia alla parte acquirente di ben comprare, svolge un'analisi con riferimento al bene immobile che viene compravenduto per stabilire se chi lo vende ne è proprietario, se quell'immobile non è gravato da ipoteche, se su quell'immobile non sono trascritti pignoramenti. Questo è quello che un notaio, che svolge in maniera adeguatamente professionale il proprio compito (e tutti i notai svolgono in maniera adeguatamente professionale il loro compito) compie tutte le volte che stipula un contratto di compravendita.

Nel caso della certificazione ai fini del deposito nella procedura esecutiva immobiliare, il notaio altro non fa che trascrivere in bella forma la sintesi di tutti quegli elementi che avrebbe comunque raccolto nel caso in cui avesse stipulato un atto di compravendita su quell'immobile e non fosse, viceversa, chiamato a certificarlo in forza della riforma che è stata adottata nella scorsa estate.

Ebbene, a me non risulta che – dal settembre dell'anno scorso ad oggi – i notai si siano trovati nella condizione di non poter stipulare atti di compravendita e, se non risulta questo, ovviamente non può non risultare che i notai non siano stati in grado, se tempestivamente richiesti dai creditori precedenti nelle procedure esecutive immobiliari, di fornire le certificazioni.

È vero, colleghi, che il Ministero delle finanze ha gravemente barato quando ha affermato tutto a un tratto che i processi di informatizzazione delle conservatorie immobiliari si erano conclusi con un superamento degli arretrati decennali che erano un fatto reale e concreto solo un anno fa.

È vero che il Ministero ha fornito informazioni mendaci su questo punto, perché è pacifico che l'aggiornamento informatizzato delle conservatorie è una mera chimera, soprattutto con riferimento ai dati passati, ma è altrettanto vero che il paese è sopravvissuto fino ad oggi procurando i medesimi elementi strutturali sia – lo ripeto – alle compravendite immobiliari sia alle esecuzioni immobiliari e quindi in radice non vi sarebbero le ragioni di sostanza per cui il Governo è stato chiamato a questa operazione legislativa.

In ogni caso devo dire che, se di necessità ritengo si debba fare virtù, con riferimento al superamento del primo termine previsto, cioè quello che sarebbe scaduto – se non rammento male – nel marzo scorso, devo anche aggiungere che ritengo assolutamente ultronea e non dovuta la previsione del Governo, contenuta nelle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 1 del decreto-legge, di pensare addirittura al rinvio, alla proroga di quei

termini che non sono ancora scaduti, perché non sono ancora iniziate le procedure esecutive a cui fanno riferimento.

Questa mi sembra un'operazione che determina il rischio di una diminuzione della portata innovativa che ricordavo prima della riforma della scorsa estate, e quindi un'operazione inopportuna di svilimento di una riforma che aveva un senso e che ha tuttora un senso nella protezione delle ragioni più deboli nell'ambito controverso di cui discutiamo.

Per quanto riguarda l'articolo 1-*bis* (l'invenzione della Camera dei deputati), mi rendo conto che questo decreto-legge scade tra qualche giorno e che se fosse rimandato alla Camera dei deputati probabilmente non potrebbe essere convertito in tempo utile, ma ritengo anche che, di fronte al problema che ci viene posto con l'articolo 1-*bis*, il Governo avrebbe dovuto considerare, in maniera attenta, la possibilità di reiterare il decreto-legge in forma diversa – e, quindi, in maniera da non urtare il precetto impartito dalla Corte costituzionale –, ad esempio, signor Sottosegretario, accogliendo l'invito che prima implicitamente rivolgevo, di limitare la proroga dei termini solo a quelli di imminente scadenza e, quindi, lasciando morire di morte naturale questa innovazione legislativa voluta dalla Camera dei deputati, perchè ciò credo sia quanto merita questa norma.

Chiedo scusa ai colleghi che non si occupano della materia e che quindi saranno quanto meno annoiati da quello che ho detto e che sto per dire, ma mi sembra che se non si ricapitoli il problema sia ben difficile comprenderlo.

Nel nostro ordinamento esiste un principio che è dato dall'articolo 2945 del codice civile che prevede sostanzialmente che, quando inizia un processo giudiziale o di cognizione o una procedura esecutiva immobiliare, oppure – mi correggo – una procedura esecutiva in genere, i termini di prescrizione si interrompono alla data in cui il processo, qualunque esso sia, comincia.

L'articolo 2945 del codice civile prevede inoltre che, nel caso in cui questo processo si estingua, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere non dal momento in cui il processo si estingue, ma dal momento in cui quel processo era iniziato. Invento: nel 1990 inizia una causa e si interrompe la prescrizione; nel 1995, la causa si estingue e la prescrizione nuovamente decorre dal 1990.

Questa struttura ha delle ragioni non solo di diritto ma anche di razionalità che a nessuno possono sfuggire. Se il processo si estingue, è come se esso non avesse avuto luogo; quindi, viene meno la ragione di diritto per la quale era giusto che fosse interrotta la prescrizione.

I colleghi della Camera all'articolo 1-*bis* prevedono: «Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998,» – quindi, devo capire per i procedimenti esecutivi immobiliari e anche per quelli mobiliari, mi sfugge la necessità, ma probabilmente vi sarà la necessità di qualcuno perché questo debba avvenire – «anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998,» (la riforma di cui abbiamo parlato finora) «... in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del Codice civile,» (quello che poc'anzi citavo) «l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione

di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione».

È uno stravolgimento totale del sistema; è uno stravolgimento irrazionale; è una norma «salva improvvidi», mirata a rimettere in corsa coloro i quali, di fronte a una disposizione di legge che il Parlamento ha assunto non in clandestinità, non si sono preoccupati di interrompere i termini di prescrizione del loro diritto nella maniera più banale e cioè scrivendo una lettera raccomandata al debitore con la quale gli si dice che il diritto è tuttora vivo e lo si intima ad adempiere: da lì ricomincia la prescrizione.

Quindi, è un provvedimento che va contro il sistema, che lo vulnera: ed era un sistema che aveva dei presupposti di logicità e di giuridicità assolutamente pertinenti e non revocabili in dubbio. È una norma-fotografia perché è evidentemente orientata a togliere dai guai qualcuno. È una norma che a mio modo di vedere può essere caratterizzata anche da qualche dubbio di costituzionalità.

Io qui, Presidente, devo fare un inciso. Non vedo in Aula il collega Morando e non ho dubbi sul fatto di dove egli sia; insieme ai colleghi della Commissione bilancio, egli è probabilmente in giro a cercare una copertura alla sentenza che la Corte costituzionale ha pronunciato ieri. Si tratta di una sentenza con la quale la Corte ha di fatto respinto le modifiche al disegno di legge sugli abusi familiari, introdotte due settimane fa dall'emendamento del senatore Pettinato, che ne era relatore. Quando questo disegno di legge, colleghi, fu discusso in Commissione giustizia presentai infatti, unitamente al senatore Bucciero, un emendamento che mirava a rendere esenti dall'imposta di registro, dal bollo e dagli altri costi, tutti i provvedimenti contenuti nel libro IV, titolo II, del codice di procedura civile riguardanti i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone; quindi, le dichiarazioni di morte presunta, le dichiarazioni di assenza, i processi di interdizione, i processi di inabilitazione, le separazioni tra i coniugi. Questo emendamento da me proposto insieme al senatore Bucciero fu approvato dalla Commissione giustizia, ma – nel corso del successivo esame in Aula del provvedimento, che è avvenuto quindici giorni fa – fu approvato un emendamento proposto dal relatore soppressivo di quella norma, in modo che le separazioni tra i coniugi, le interdizioni, le inabilitazioni e quant'altro continuassero ad essere tassate dal nostro paese. Il Governo si dichiarò indubbiamente e ovviamente favorevole all'emendamento del senatore Pettinato, essendosi – contro quella norma – il parere contrario della Commissione bilancio – ecco perché mi sono permesso la battuta nei confronti del senatore Morando, anche se so perfettamente che lui è chiamato a svolgere un lavoro non facile che in qualche maniera è la trasposizione in Parlamento delle prescrizioni che giungono dal Ministero del tesoro (quindi forse nel Ministero del tesoro si individua la vera fonte di quanto è accaduto) – ed è con il voto favorevole della maggioranza di quest'Aula, quindi di tutti voi colleghi, che quell'emendamento fu approvato, mentre quanto proposto dal senatore Bucciero e da me, approvato in Commissione giustizia,

fu soppresso. Tornarono così ad essere tassate le separazioni tra i coniugi e tutti gli altri provvedimenti consimili.

Questo fino all'altro ieri, fino cioè a quando la Corte costituzionale ha bocciato le modiche introdotte al provvedimento in questione dall'emendamento Pettinato ed ha di fatto ripristinato quanto era stato da me proposto ed era stato votato dalla Commissione giustizia, mostrando ancora una volta a questo Parlamento in maniera del tutto evidente la sua incapacità di produrre leggi giuste ed eque per questo paese, la sua viltà di fronte alla possibilità che gli è data di affrontare questioni che vanno nell'interesse diretto e concreto dei cittadini, la sua masochistica abdicazione ...

PRESIDENTE. Senatore Caruso Antonino, si avvii a concludere perché il tempo a sua disposizione è già trascorso.

CARUSO Antonino. D'accordo, signora Presidente. Dicevo che la Corte costituzionale ha mostrato al Parlamento la sua masochistica abdicazione rispetto ai compiti che gli sono propri, nei quali sempre più spesso esso Parlamento si fa sostituire dalla magistratura. Ce lo ha insegnato la Corte costituzionale in occasione di quel provvedimento, ce lo insegnerà, spero, la Corte costituzionale anche con riferimento a questa norma che il Senato voterà – perché il decreto-legge va convertito in legge – che ha contenuti di incostituzionalità che a me sembrano pari a quelli scolasticamente individuati dalla dottrina. Non si capisce infatti perché il termine di prescrizione in presenza di situazioni omogenee – sempre di processo si discute – debba decorrere da una data in alcuni casi e da un'altra in altri casi.

Mi riservo di intervenire poi in sede di illustrazione di uno degli emendamenti presentati. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FOLLIERI, *relatore*. Signora Presidente, nonostante la voce di dissenso del senatore Caruso ribadisco che era necessario ampliare i termini entro cui il creditore procedente è tenuto, a norma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, a depositare la certificazione indicata nella disposizione su richiamata. Tutto ciò in quanto i termini che erano stati cadenzati dal legislatore con la legge n. 339 del 1998 nella pratica avevano dimostrato una certa insufficienza, tant'è che sono stati gli stessi operatori di giustizia – definiamoli così – che hanno sollecitato il Governo a produrre l'atto normativo che è oggetto del nostro esame; atto normativo, onorevoli colleghi, che è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati.

Le critiche più pungenti mosse dal senatore Caruso riguardano, in modo particolare, l'articolo 1-*bis* del decreto-legge.

A questo punto, non posso che riportarmi a quello che ho già scritto nella relazione in cui si sostiene che l'articolo 1-*bis*, in definitiva, sta-

bilisce che «Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione».

La Camera dei deputati ha introdotto tale disposizione perché, in sostanza, è stata innovata la procedura estintiva con il primo intervento normativo che ha riguardato l'articolo 567 del codice di procedura civile, innovazione che ha previsto l'estinzione in maniera diversa dall'originaria previsione perché l'ha legata alla mancata produzione della documentazione indicata nell'articolo 1 della legge n. 302 del 1998, certificazione – questo va sottolineato – che a volte è indisponibile e non certo per volontà dell'interessato. Allora, è prevalsa l'idea di derogare alla previsione del terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, alla stregua del quale «Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo», che – come sosteneva il senatore Caruso Antonino – nel caso che ci riguarda è l'atto di pignoramento del bene immobile.

In definitiva, con tale disposizione, si è voluto salvaguardare il diritto del creditore il quale, soltanto per difficoltà di natura squisitamente oggettiva – sottolineo ancora questo aspetto –, non ha potuto coltivare la propria pretesa in sede esecutiva. Conseguentemente, per raggiungere questo obiettivo è stato spostato il momento della decorrenza della prescrizione dall'atto di pignoramento immobiliare (perché questa norma, illustre senatore Caruso, non può riguardare i procedimenti mobiliari) alla dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva.

Insisto pertanto sulla bontà di questo intervento normativo e chiedo all'Aula di votarlo favorevolmente. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo e del senatore Mundi).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signora Presidente, non ho nulla da aggiungere perché sia la relazione scritta del senatore Follieri sia poi la sua puntualissima replica hanno chiarito anche le perplessità avanzate dai senatori, in particolare dal senatore Caruso Antonino. Prendo atto della manifestazione di un largo consenso alla conversione in legge del provvedimento.

Non avendo nulla da aggiungere, confido nell'odierna conversione in legge del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo al loro esame; invito i presentatori ad illustrarli.

* CARUSO Antonino. Signora Presidente, illustrerò solo l'emendamento 1.102 in quanto gli altri si illustrano da sé.

Rare volte è capitato di sentire, da parte del relatore, senatore Follieri, tante cose inesatte in una volta sola.

FOLLIERI, *relatore*. Mi capita spesso.

CARUSO Antonino. Ci sono diverse correnti di opinione in Aula, secondo alcuni capita spesso, secondo altri capita raramente. Appartengo a questa seconda corrente di pensiero: mi capita raramente di sentire dal senatore Follieri cose inesatte in assoluto, mai di sentirne dire tante, tutte in una volta sola; è capitato oggi.

L'articolo 1-*bis* recita: «1. Per i procedimenti esecutivi «- non dice se mobiliari o immobiliari – «pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto....». Le parole «anche .....per effetto» non consentono un richiamo puntuale e esclusivo alla procedura esecutiva immobiliare e, in particolare, a quella disciplinata dalla legge 3 agosto 1998, n. 302, ma rappresentano una possibilità di collegamento. L'estinzione, nelle nuove norme introdotte dalla citata legge n. 302, è stata prevista per il caso del mancato tempestivo deposito dei documenti ipocatastali e – lo sottolineo ancora una volta – dei certificati sostitutivi. Infatti, i documenti ipocatastali, caro senatore Follieri, a volte non possono essere tempestivamente raccolti, a volte non possono essere mai raccolti perché persi dagli uffici o contenuti in repertori non più disponibili. Viceversa, le certificazioni notarili sono sempre e tempestivamente disponibili. Ebbene, è stata introdotta questa causa di estinzione, ma ricordo al relatore che esistono anche altre cause di estinzione, che sono sempre state presenti nel nostro ordinamento e che comunque, se è estinzione, estinzione è.

Il relatore ha detto che la norma aggiunta dalla Camera dei deputati risulta appropriata. Lo voglio dare per un momento per ammesso e desidero allora discutere dell'emendamento 1.102 che testualmente recita: «1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti nei quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, fosse stato già pronunciato il provvedimento di estinzione, fatti comunque salvi i diritti successivamente acquisiti dai terzi sugli immobili che ne formavano oggetto». Questo emendamento è stato formulato dal senatore Bucciero e non so se la sua dizione sia assolutamente puntuale o se sia possibile migliorarla o variarla. Esso è tuttavia sostanzialmente corretto e «centra» il problema. Propongo alla riflessione dei colleghi un'ipotesi. Alla data dell'8 settembre 1998 i famosi documenti non sono depositati; la procedura è dichiarata estinta e sono decorsi i termini dall'inizio della procedura stessa, in forza dei quali il diritto del creditore procedente si prescrive. Il debitore a questo punto è totalmente libero di disporre del suo bene; stipula un compromesso di vendita, incassa la caparra d'uso e si riserva di stipulare l'atto di compravendita, come avviene tutti i giorni nel nostro paese, dopo che la parte

acquirente avrà trovato chi gli dà un mutuo per pagare il saldo del prezzo, quindi dopo qualche mese.

Il senatore Follieri è intervenuto oggi in quest'Aula del Parlamento spiegando che la prescrizione non decorre più da quel momento, ma da quando la procedura esecutiva si è estinta. Dunque, quello stesso credito non è più prescritto e quel debitore non è più titolare pieno del suo bene, perchè lo stesso è nuovamente ipotecabile o pignorabile. Questo avviene oggi, 12 maggio 1999: non è intervenuto l'8 settembre 1998. Su tale problema il sapiente collega, che ha pensato a questa soluzione, che spiegazione pensa di dare al terzo acquirente in assoluta buona fede che ha sborsato una caparra di cui si trova creditore e che non avrà più il bene che ha acquistato? Che spiegazione si darà dei gravi pregiudizi che questi ha subito e che è chiamato a subire per volontà del legislatore?

Credo che ci si trovi di fronte a situazioni talmente incommentabili che è perfino difficile argomentarvi, spiegare ad un bambino che l'acqua è trasparente non è così facile, e sono sorpreso dal fatto che energie e capacità intellettuali, che ben conosco, di alcuni colleghi che a questo problema hanno riservato attenzione e studio, non siano in grado di comprendere fatti che sembrano assolutamente evidenti.

L'emendamento 1.102, signor Presidente, si propone quanto meno di limitare il danno che può essere procurato in una fattispecie come quella che ho prima esposto, facendo salvi i diritti dei terzi comunque da provarsi. Infatti l'eccezione che si potrebbe fare, con riferimento all'esempio concreto che ho portato, è quella che il Parlamento, in una legge finanziaria di pochi anni fa, ha introdotto la trascrivibilità del compromesso e che quindi questa norma non si dovrebbe, dico «dovrebbe» non a caso, applicare nei confronti di chi, avendo acquistato il bene, abbia trascritto il compromesso.

Colleghi, nel 1996, se era quella la finanziaria in cui è stata introdotta quella innovazione legislativa, abbiamo seguito un percorso innovativo e intelligente che condivido: la trascrivibilità del compromesso è una utilità per i cittadini, per tutti coloro che si trovano in quella situazione, ma abbiamo seguito un percorso dispositivo talmente complicato e involuto, per cui la realtà oggi è che i compromessi che vengono trascritti sono molto pochi e noi, nel fare le leggi, dobbiamo misurarci, credo anche con la realtà.

Questo emendamento è uno di quelli sui quali dovrebbe esserci la votazione nominale, che comunque non chiedo non essendovene palesemente la possibilità di sostegno.

CENTARO. Signor Presidente, l'emendamento 1-*bis*.0.1 si propone di eliminare due inconvenienti che si sono verificati nella pratica quotidiana degli uffici giudiziari in relazione al testo dell'articolo 567 del codice di procedura civile, così come modificato dalla legge 3 agosto 1998, n. 302.

Il primo inconveniente deriva dalla circostanza che la documentazione entro il termine indicato dalla legge può essere depositata anche da un creditore intervenuto: è evidente che questi dovrà controllare quo-

tidianamente se il creditore che ha richiesto la vendita ha depositato quella documentazione, perché il termine per il deposito è identico per entrambe le categorie e, quindi, fino all'ultimo giorno, può anche non sapere se questa documentazione è stata poi regolarmente depositata. Pertanto, è utile che vi sia un termine differenziato e che il creditore intervenuto possa, a sua volta, depositare questa documentazione in un termine successivo che può essere analogo a quello precedente i 60 giorni ma anche inferiore, considerato che è già decorso un periodo entro il quale comunque il creditore intervenuto può farsi parte diligente per reperire la documentazione necessaria.

Un'altra problematica che l'emendamento si propone di risolvere è quella relativa al certificato di destinazione urbanistica. Questo non può essere sostituito dalla certificazione notarile a differenza delle certificazioni relative alle visure catastali e alle trascrizioni immobiliari. C'è il rischio, quindi, che se l'amministrazione comunale non è in grado di rilasciare il certificato di destinazione urbanistica nel termine indicato dalla legge si arrivi all'estinzione della procedura, così come è già stata dichiarata in molti casi da alcuni magistrati, senza colpa assolutamente da parte del creditore intervenuto. Quest'ultimo infatti non ha potuto far fronte a questo termine a causa dell'inefficienza della pubblica amministrazione e, d'altra parte, non può supplire con la certificazione notarile.

Allora, se è pur vero che il certificato di destinazione urbanistica è assolutamente indispensabile nel momento di valutazione del bene (perché è a tutti chiaro come la destinazione urbanistica comporti una valutazione diversa a seconda dell'allocazione del bene in oggetto nel piano regolatore del comune), è altrettanto vero che esso potrà essere comunque depositato successivamente, anche a cura dell'eventuale consulente tecnico che possa procedere alla stima del bene. Quindi, anche per il certificato di destinazione urbanistica dovremmo ipotizzare un termine di deposito assolutamente differenziato, proprio per evitare sia questa discrasia sia l'estinzione del procedimento, che non è evitabile in alcun modo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Caruso Antonino, a cui intendo restituire, con la massima cordialità, lo stesso giudizio che egli ha espresso in ordine al mio intervento di replica, e cioè che non ho mai sentito tante inesattezze come questa mattina.

Lo stesso parere negativo esprimo anche per l'emendamento 1-*bis*.0.1, presentato dal senatore Centaro.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dai senatori Caruso Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1-*bis*.0.1, presentato dal senatore Centaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signora Presidente, già a conclusione del mio intervento in sede di discussione generale ho annunciato il voto favorevole del mio Gruppo su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TABLADINI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta *(ore 10,32)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 14,30

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile (3991)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE

Art. 1. **Non posto in votazione (*)**

1. Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge nel suo complesso, composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1999, N. 64

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis. 1.* Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. L'articolo 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:

«Art. 13-*bis (Norma transitoria) – 1.* Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:

a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;

b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;

c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;

d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999».

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

1.100 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, nell'articolo 13-bis *richiamato, al capoverso 1, sopprimere la lettera* d). **Respinto**

1.101 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, all'articolo 13-bis *richiamato, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* **Respinto**

«1-*bis.* La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti nei quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, fosse stato già pronunciato il provvedimento di estinzione, fatti comunque salvi i diritti successivamente acquisiti dai terzi sugli immobili che ne formavano oggetto».

1.102 CARUSO Antonino, BUCCIERO

ARTICOLO 1-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-*bis*.

1. Per i procedimenti esecutivi pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla data di tale dichiarazione.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1-*BIS* INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Dopo l'articolo 1-bis, *aggiungere il seguente:* **Respinto**

«Art. 1-*ter*.

«1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso:

a) l'estratto del catasto;

b) i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato;

c) il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso.

La documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)* può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari ovvero dalla attestazione da parte dell'Ufficio del territorio servizio di pubblicità immobiliare della presentazione dell'istanza di rilascio.

3. La documentazione ovvero la certificazione notarile o l'attestazione sostitutiva di cui al secondo comma può essere allegata a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo anche entro i successivi sessanta giorni.

4. Se la documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma ovvero la certificazione notarile o l'attestazione sostitutiva non è depositata nei termini prescritti, il giudice dell'esecuzione pronuncia d'ufficio o ad istanza di ogni parte interessata, non oltre l'udienza prevista dal primo comma dell'articolo 569 e previa comparizione delle parti, l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, limitatamente agli immobili interessati dal mancato deposito, disponendo che sia cancellata per essi la trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma.

5. La documentazione di cui alla lettera *c)* del secondo comma nonché in caso di attestazione sostitutiva anche quella di cui alle lettere *a)* e *b)* deve essere allegata, a pena di estinzione della procedura esecutiva relativamente agli immobili interessati, prima della pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 569, terzo comma, a cura del creditore precedente o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ovvero dell'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 568, terzo comma"».

1-*bis*.0.1 CENTARO

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Manzella ha comunicato di aderire al Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Su designazione del Gruppo Alleanza Nazionale sono state apportate le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente: il senatore Magnalbò entra a farne parte;

9ª Commissione permanente: il senatore Magnalbò cessa di appartenervi; il senatore Reccia entra a farne parte.

Il Gruppo Forza Italia ha comunicato che il senatore Minardo continua a far parte della 9ª Commissione permanente in rappresentanza del Gruppo stesso.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 11 maggio 1999, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

TAROLLI, RONCONI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, FAUSTI, NAPOLI Bruno e ZANOLETTI. – «Ordinamento della scuola non statale» (4012);

DE CAROLIS, DUVA, RIGO e MANIS. – «Conferimento alle province di funzioni in materia di bonifica ed istituzione di aziende speciali» (4013).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: CAMO ed altri. – «Centro di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica e alla riabilitazione culturale dei soggetti minorati della vista» (2094), già deferito, in sede referente, alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 12ª Commissione, è nuovamente deferito, nella stessa sede, alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 11ª e della 12ª Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Nicola Rosato a componente del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Commissione permanente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Travaglia ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00808, del senatore Lauro.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 all'11 maggio 1999)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 118

AVOGADRO: sull'occupazione di marciapiedi per l'installazione di chioschi (4-11779) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

BORNACIN: sui soggetti autorizzati a rappresentare i contribuenti nelle controversie tributarie (4-08798) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

CARCARINO, MARCHETTI: sulla sottoscrizione a premi svoltasi durante la festa di Liberazione tenutasi a Forano (Rieti) dal 4 al 9 agosto 1998 (4-12513) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)

COLLA: sulla realizzazione della nuova sede del municipio di Casalecchio di Reno (4-13606) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

DE ANNA: sulla opportunità di emettere un francobollo commemorativo dei traguardi sportivi raggiunti da disabili (4-11877) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

DE SANTIS: sull'Istituto medico legale «Gradenigo» dell'Aeronautica militare (4-14209) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)

FIRRARELLO: sulla vicenda relativa alla morte del professor Antonio Canepa (4-06827) (risp. SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

LAGO: sulla vicenda della recluta Marco Marchesan (4-12786) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)

LORETO, BATTAFARANO: sul Centro sviluppo materiali di Taranto (4-01226) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*)

MANFROI: sulla tassa relativa ai passi carrai (4-09984) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

MANZI ed altri: sulla situazione politica in Myanmar (4-13373) (risp. MARTELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

MARRI: sulla struttura alberghiera «Fiorenza» di Castiglioncello nel comune di Rosignano Marittimo (Livorno) (4-13416) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*)

MIGNONE ed altri: sulla situazione politica in Myanmar (4-13456) (risp. MARTELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

MONTELEONE: sull'ufficio postale di Bernalda (Matera) (4-11858) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

NAPOLI Roberto ed altri: sulle carenze d'organico dell'INAIL (4-02053) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*)

PALOMBO: sull'edificazione della nuova sede del commissariato di Anzio (Roma) (4-09547) (risp. SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

PERUZZOTTI: sulla domanda di supplenza presentata dal professor Adriano Peruzzotti (4-14032) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

PREIONI: sulle prove di esame per il conseguimento della maturità classica svoltesi nel giugno 1998 presso il liceo «Platone» di Roma (4-12076) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

sulle prove di esame per il conseguimento della maturità classica svoltesi nel giugno 1998 presso il liceo «Platone» di Roma (4-12377) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

RUSSO SPENA: sulla domanda di obiezione di coscienza presentata dal signor Mario Carleschi di Brescia (4-12219) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa*)

SALVATO: sulla situazione politica in Myanmar (4-13475) (risp. MARTELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

SELLA DI MONTELUCE: sul sistema stradale in Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta (4-08498) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Sato per i lavori pubblici*)

SEMENZATO: sul personale insegnante assegnato al laboratorio ambiente della scuola media di Allerona (Terni) (4-07625) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

SEMENZATO, MANCONI: sull'utilizzo delle armi con una prova di tiro al piattello presso alcune scuole superiori di Città di Castello (Perugia) (4-11136) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

TOMASSINI: sulla riorganizzazione del sistema postale in provincia di Varese (4-13289) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

Mozioni

CAPONI, MARINO, MARCHETTI, MANZI, ALBERTINI, BERGONZI, PELELLA, CARCARINO. – Il Senato,

esprimendo forte preoccupazione per l'ingiustificato prolungarsi della trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici;

premesso:

che alle richieste dei lavoratori di ricostruire un sistema di nuovi diritti che, a fronte dei mutamenti organizzativi e tecnologici, tuteli i lavoratori come singoli e come soggetto collettivo, di riportare sotto controllo i regimi di orario, bloccando il ricorso alla pratica generalizzata degli straordinari ed introducendo primi significativi segnali in direzione di una riduzione degli orari di lavoro, di ottenere aumenti salariali che ripristinino il potere di acquisto delle retribuzioni Federmeccanica risponde con un atteggiamento di totale chiusura, perseguendo, tra l'altro, un disegno volto a negare esistenza e legittimità al livello nazionale di contrattazione collettiva;

che il rapido rinnovo del contratto dei metalmeccanici appare importante e non più rinviabile; in particolare, l'accoglimento delle richieste di aumenti salariali, avanzato dalla categoria, può costituire un contributo significativo alla ripresa dei consumi e, per questa via, all'apertura di una fase espansiva dell'economia nazionale, per la quale il Governo si è impegnato; questa, e non la ossessiva e monocorde insistenza sulla flessibilità ed il contenimento del costo del lavoro, è la condizione per rilanciare e sostenere lo sviluppo e l'occupazione;

che con questa presa di posizione il Senato vuole contribuire a rendere chiaro all'opinione pubblica, ed in particolare alle lavoratrici ed ai lavoratori che manifesteranno il prossimo 14 maggio, di chi siano e dove vadano ricercate le responsabilità dell'attuale situazione di blocco della trattativa nonchè l'impegno in sede parlamentare per una rapida soluzione,

invita il Governo a riprendere al massimo livello l'incontro con le parti per esprimere le preoccupazioni non solo sue ma del Parlamento; in particolare, il Governo deve richiamare al massimo della responsabilità il mondo delle imprese invitandolo a superare tutti quegli atteggiamenti che si frappongono ad una positiva conclusione delle trattative e a recedere da una posizione in aperto contrasto con gli stessi impegni a suo tempo sottoscritti con la sigla del patto sociale di Natale.

(1-00400)

Interrogazioni

SCOPELLITI, SALVATO, SELLA DI MONTELUCE, CONTESTABILE, NOVI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il signor Antonio Quartuccio, nato a Torre del Greco (Napoli) il 22 dicembre 1972, sta scontando, nel carcere di Ferrara,

la pena detentiva definitiva per il reato di cui all'articolo 73 della legge n. 309 del 1990 più altro;

che il termine della pena è previsto per il 19 febbraio 2000 e quindi tra breve;

che il detenuto Antonio Quartuccio lamenta nella sua missiva indirizzata alla prima firmataria della presente interrogazione di essere soggetto a fortissime pressioni di natura materiale e psicologica da parte della polizia penitenziaria;

che a dire del detenuto il comportamento vessatorio tenuto dalla polizia penitenziaria nei suoi confronti sarebbe conseguenza del fatto che il signor Quartuccio è attualmente testimone in un processo contro il personale di polizia penitenziaria di Napoli per fatti risalenti al 1993 per i quali lo stesso signor Quartuccio denunciò per maltrattamenti la polizia penitenziaria del carcere di Secondigliano;

che la lettera del signor Quartuccio era accompagnata da una relazione di servizio redatta dal personale di polizia penitenziaria della casa circondariale di Ferrara,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il signor Quartuccio è soggetto a continue vessazioni di ordine psicologico e materiale da parte della polizia penitenziaria di Ferrara;

se non si ritenga opportuno, per una maggiore tranquillità del detenuto, trasferire il signor Quartuccio in un altro carcere per permettergli di giungere con serenità al termine della pena a lui inflitta;

se la corrispondenza del detenuto sia sottoposta a censura e, in ogni caso, come giudichi il Ministro in indirizzo la decisione del direttore del carcere di accompagnare una missiva personale destinata ad un parlamentare con una relazione volta a delegittimare le affermazioni dello scrivente.

(3-02841)

SPECCHIA, CURTO, MAGGI, BUCCIERO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa.* – Premesso:

che gli interroganti hanno più volte con diversi atti parlamentari sollevato il problema dell'aeroporto Papola di Brindisi ed in particolare delle limitazioni ai voli di linea e ai voli *charter*,

che in tali occasioni hanno fatto presente i danni che sono derivati al turismo e all'economia dell'intero Salento prima dalla chiusura per quasi un mese dell'aeroporto Papola poi dalle limitazioni dei voli di linea e dagli orari di partenza e di arrivo assolutamente non convenienti;

che martedì 27 aprile 1999 nell'Aula del Senato il primo degli interroganti ribadì al Ministro dei trasporti Treu la richiesta dei voli *charter* per l'aeroporto di Brindisi a partire dal 10 maggio;

che alcuni giorni dopo la stessa richiesta è stata ripetuta a Brindisi, da diverse autorità, nel corso dell'incontro con il suddetto Ministro presso la locale autorità portuale;

che nei giorni scorsi in effetti sono arrivati a Brindisi i primi voli *charter* ma, assurdamente, alcuni voli di linea sono stati spostati da Brindisi all'aeroporto di Grottaglie;

che ciò è avvenuto anche nella giornata di ieri;

che oltretutto vi è una tale confusione per cui non vi è certezza sui voli di linea che devono arrivare o partire da Brindisi o da Grottaglie;

che tutto ciò oltre a rappresentare l'ennesima beffa per i cittadini della provincia di Brindisi e dell'intero Salento dimostra un'assoluta mancanza di capacità organizzativa e programmatoria da parte dei responsabili ai diversi livelli;

rilevato:

che da più parti ed in particolare dagli organismi tecnici preposti è stata dimostrata la compatibilità della presenza sull'aeroporto di Brindisi di tutti i voli di linea e dei voli *charter*;

che il Governo dovrebbe almeno in questo settore dimostrare con i fatti la concreta solidarietà alle popolazioni della provincia di Brindisi e del Salento che hanno già subìto ingenti danni prima dall'immigrazione clandestina e poi dalla guerra nei Balcani,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(3-02842)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'azienda Intelit di Catania ha inviato il 5 maggio 1999 telegrammi di licenziamento a ben 70 lavoratori che andranno ad aggiungersi ai lavoratori delle sedi di Napoli e di Palermo per un totale complessivo di 210 posti di lavoro minacciati anch'essi di licenziamento;

che non si capisce come sia possibile continuare a subire continui licenziamenti mentre il Governo persiste nel proporre e il Parlamento nell'approvare incentivi e facilitazioni di ogni tipo per le aziende,

gli interroganti chiedono di sapere cosa si intenda fare per cercare di evitare ulteriori licenziamenti in una zona dove il 50 per cento dei giovani sono disoccupati e il livello di disoccupazione è tra i più elevati d'Italia.

(3-02843)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ROBOL. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la Compagnia della Guardia di finanza di Avezzano da anni presenta carenze di organico sia di ufficiali che di sottufficiali, il che influisce negativamente sulla funzionalità di tale importante distaccamento;

che presso la stessa Compagnia da un anno giacciono inutilizzate due nuove auto Alfa 155, destinate al servizio «117» ma mai impiegate per la mancanza di due autisti specializzati nella guida veloce,

si chiede di conoscere se non si intenda adottare con sollecitudine gli interventi atti a colmare le carenze suddette.

(4-15195)

FLORINO, PEDRIZZI, RECCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che lo scorso febbraio l'ex sindaco di Portici, Nicola Cardano, insieme ai suoi assessori dell'epoca, è stato condannato ad otto mesi di reclusione per il reato di abuso di ufficio con vantaggio patrimoniale;

che la vicenda risale al 1991 e riguarda l'affidamento dei lavori dei loculi all'interno del cimitero di Portici;

che, secondo l'accusa, l'amministrazione avrebbe deciso l'affidamento, con urgenza a trattativa privata, senza che vi fossero le condizioni previste dalle leggi vigenti;

che attualmente il professor Vincenzo Mosca, assessore nella giunta Cardano, siede nei banchi del consiglio comunale di Portici nella veste di capogruppo del Partito popolare italiano (PPI);

che, nonostante il comune di Portici, nel processo di condanna del professor Vincenzo Mosca ed altri, si fosse costituito parte civile, a mezzo l'avvocato Mario Montefusco, dall'udienza del 14 maggio 1996, data antecedente la rielezione del consigliere Mosca, avvenuta il 23 giugno 1996, il sindaco, avvocato Leopoldo Spedalieri, ha omesso di sollevare eccezione di incompatibilità, associandosi all'illecito;

che risultano evidenti e non passibili di smentita le condizioni di incompatibilità in cui versa il professor Vincenzo Mosca, attualmente capogruppo PPI nel consiglio comunale di Portici;

che le sollecitazioni rivolte al prefetto di Napoli, dottor Romano, in data 16 aprile 1999, ad oggi, inspiegabilmente, non hanno sortito alcun effetto mentre il perdurare del mantenimento della carica contestata accresce il peso dell'ipotesi di falsa attestazione, al momento dell'insediamento dell'intero consiglio comunale;

che l'inezia del vertice prefettizio allarga la platea dei responsabili di tale stato di cose, anche in relazione alla contestabile nullità di atti amministrativi viziati dalla incompatibilità denunciata e da tempo nota ai vertici istituzionali locali,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di ripristinare la legittimità violata e di perseguire i responsabili.

(4-15196)

COLLA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in data 25 febbraio 1999 lo scrivente presentava un'interrogazione circa la mancata ultimazione dei lavori di costruzione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani nel quartiere «S. Biagio» di Casalecchio di Reno (Bologna);

che, secondo informazioni pervenute allo scrivente (risposta ad analoga interrogazione presentata dal consigliere regionale Maurizio Parma; prot. 227/SEGR del 24 febbraio 1999), la data di ultimazione dei lavori, inizialmente prevista per il 26 luglio 1998, è slittata al 4 maggio 1999 a seguito della concessione di due proroghe (30 + 250 giorni) per ampliamento del progetto;

che a tutt'oggi i lavori non sono ancora ultimati,

si chiede di sapere quali siano le cause che hanno indotto tale ulteriore ritardo e se ciò abbia comportato un aggravio a carico del bilancio della sanità.

(4-15197)

COLLA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna) è ubicata un'area verde privata denominata «ex Villa Gregorini», adiacente al parco pubblico «Zanardi», in parte vincolata come «area boscata» ove vi è la vegetazione di pregio;

che in essa sono presenti edifici risalenti ai primi del '900 in parte vincolati dal piano regolatore generale, in parte fatiscenti e pericolosi;

che il piano regolatore generale del 1989 prevedeva la edificabilità, sulla parte non vincolata, di una residenza protetta per metri quadrati 4.660 e la cessione al comune dei ruderi e degli edifici vincolati;

che recentemente la proprietà aveva chiesto il cambio della destinazione d'uso dell'area onde potervi edificare alloggi per un importo stimato in lire 14.000.000.000;

che la vicenda è stata portata anche in sede di consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, in data 2 ottobre 1998, dal consigliere Maurizio Parma;

che la grande mobilitazione popolare verificatasi nella zona, e che si è concretizzata nella petizione popolare promossa dalla locale sezione della Lega Nord per l'indipendenza della Padania che ha raccolto 1.040 adesioni (consegnata in Municipio in data 23 febbraio 1999 ai sensi della legge n. 241 del 1990), pare aver modificato i propositi dell'amministrazione ed in particolare:

nella variante al piano regolatore generale in corso di adozione sarebbe allo studio la possibilità di rendere edificabile la parte occupata dagli edifici esistenti, dopo averli demoliti;

cessione al comune di 2/3 del territorio da adibirsi a parco e trasferimento in altra sede della restante quota di edificabilità di diritto secondo il sistema perequativo vigente,

si chiede di sapere:

se si sia al corrente di eventuali vincoli architettonici relativi agli edifici sopra citati;

se si sia a conoscenza del fatto che l'intera area (Parco «Zanardi» ed «ex Villa Gregorini») fosse in origine una donazione al comune con l'impegno a non costruirvi sopra.

(4-15198)

CAZZARO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e per le politiche agricole.* – Premesso:

che lunedì 10 maggio alle 7 del mattino il motopeschereccio «Il Profeta» della marineria di Chioggia ha impigliato nelle proprie

reti degli ordigni bellici che esplodendo hanno ferito 3 pescatori, uno dei quali è gravissimo;

che tale episodio, seppur più grave rispetto agli altri, ha molti precedenti noti alle autorità;

che da tempo si è a conoscenza che nell'Alto Adriatico si trovano ordigni e residuati bellici risalenti soprattutto alla seconda guerra mondiale;

che più volte i pescatori di Chioggia hanno segnalato il ritrovamento di residui bellici alle autorità competenti;

che i pescatori hanno tracciato mappe non ufficiali delle aree da evitare in quanto pericolose,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati presi per conoscere esattamente la provenienza di tali ordigni esplosivi che pare siano stati ritrovati in notevole quantità anche da altri motopescherecci;

se non si ritenga di intervenire urgentemente per affrontare una mappa delle aree di rischio anche utilizzando l'esperienza dei pescatori;

quali determinazioni siano state assunte per bonificare tali aree di mare al fine di garantire l'esercizio della pesca in sicurezza.

(4-15199)

GERMANÀ, MILIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che già a partire dal 24 ottobre 1989 è stata sottolineata dagli operatori del settore l'esigenza di un potenziamento dell'organico della magistratura ordinaria;

che tale esigenza si è resa sempre attuale e indilazionabile per fronteggiare il costante propagarsi della criminalità organizzata;

che i procedimenti civili arretrati hanno raggiunto i 3 milioni e quelli penali il milione;

che la giustizia pretorile è, oggi, prevalentemente amministrata dai vicepretori onorari e dai viceprocuratori onorari della Repubblica, i quali con la loro attività assicurano la definizione di molti procedimenti;

che per tale attività sono «retribuiti» con lire 81.780 lorde ad udienza effettivamente tenuta, indipendentemente dalle ore lavorative e dai procedimenti trattati (in media dai 30 ai 50);

che i vicepretori onorari e i viceprocuratori onorari della Repubblica, in base al comma 2 dell'articolo 4 dell'ordinamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, appartengono all'ordine giudiziario e, per tale ragione, agli stessi compete l'indennità di servizio senza che ad oggi tale beneficio sia stato loro effettivamente corrisposto;

che le due funzioni di esercizio, incarnate dallo stesso soggetto fisico, della attività giurisdizionale e della professione forense sono criticabili sotto il profilo della costituzionalità (imparzialità, eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, eccetera); chi esercita la giurisdizione a garanzia del diritto dei cittadini deve essere imparziale e distaccato e tale deve apparire all'opinione pubblica;

che in Francia la legge organica n. 98-105 del 24 febbraio 1998 prevede un reclutamento eccezionale di magistrati dell'ordine giudiziario per concorso riservato ai magistrati onorari;

che il Coordinamento nazionale magistrati onorari d'Italia ha lanciato diverse proposte quali:

l'istituzione di un ruolo di complemento ed esaurimento dei vicepretori onorari e dei viceprocuratori della Repubblica, già presentato come disegni di legge (Atti Camera nn. 990 e 1257 ed Atto Senato n. 66);

l'espletamento di concorsi selettivi per esami, per la nomina ad uditore giudiziario riservati ai vice pretori onorari e ai viceprocuratori onorari della Repubblica, pure presentato come disegno di legge (Atto Camera n. 3431);

la riserva di un quinto dei posti nei concorsi ordinari per la nomina ad uditore giudiziario prescindendo dal limite d'età, dal limite delle tre prove di partecipazione previsto dall'articolo 126 del regio decreto 30 gennaio 1941 e con l'esonero della prova preliminare prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

la valutazione del servizio prestato come titolo nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno affrontare urgentemente la tematica;

quali iniziative si intenda intraprendere al riguardo.

(4-15200)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nella attuale legislatura è stato abbinato l'esame dei disegni di legge nn. 361 e 2447 concernenti le onoranze ai caduti di guerra;

che il 10 novembre 1998 i due disegni di legge avevano ricevuto il parere favorevole della 1ª Commissione affari costituzionali e il 17 dello stesso mese anche la 5ª Commissione bilancio dava il suo parere favorevole;

che i due disegni di legge furono unificati dalla Commissione difesa in sede referente nella seduta del 18 novembre 1998; nella seduta del 15 dicembre 1998 i senatori presenti aderirono a nome dei rispettivi Gruppi alla proposta per il passaggio del disegno di legge in sede deliberante; nella seduta del 26 gennaio 1999 il Senatore Agostini, Vice Presidente della Commissione difesa, comunicava l'assenso dei residui gruppi per il passaggio alla sede deliberante;

che il Sottosegretario di Stato per la difesa onorevole Paolo Guerrini in rappresentanza del Governo esprimeva un parere favorevole ricordando che il disegno di legge non comportava oneri aggiuntivi per l'erario,

si chiede di conoscere:

i motivi che hanno determinato da parte del Ministro della difesa e del Governo il rinvio dalla sede deliberante a quella referente del dise-

gno di legge n. 361 concernente l'«Estensione al monumento sacrario di Leonessa (Rieti) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra»; il sacrario ricorda l'eccidio di 51 patrioti nel comune di Leonessa da parte delle truppe naziste in ritirata nel mese di aprile del 1944;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che dopo ben 55 anni sia giunto il momento di dare a questi caduti per la libertà il dovuto riconoscimento.

(4-15201)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la pensione di guerra è un atto risarcitorio nei confronti di quanti hanno sacrificato la propria integrità fisica al servizio della collettività nazionale e, conseguentemente, non è subordinata ad alcuna condizione reddituale, nè essa stessa costituisce reddito;

che esistono, nella pensionistica di guerra, alcuni assegni accessori che vengono corrisposti a domanda, quali la indennità speciale annua (tredicesima mensilità), l'indennità integrativa speciale, l'aumento di integrazione per moglie e figli, l'assegno di maggiorazione per le vedove e gli orfani, che sono subordinati al verificarsi di determinate condizioni, tra cui quella reddituale, così come soggetta al reddito è la pensione spettante ai genitori dei caduti e agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro;

che il Ministero del tesoro, procedendo ad una revisione di tutti i suindacati trattamenti e assegni pensionistici subordinati al reddito del pensionato, sta da tempo rilevando molti casi di indebito percepimento dovuto al modificarsi, nel tempo, dei requisiti che avevano dato luogo alla concessione dei trattamenti e degli assegni stessi, senza, peraltro, aver mai posto in essere alcuna precedente iniziativa per informare compiutamente e tempestivamente gli interessati dell'obbligo di denuncia del modificarsi di dati comunque in possesso della pubblica amministrazione e non riscontrati prima per inefficienza della stessa;

che nella quasi totalità degli indebiti percettori si tratta di soggetti anziani che hanno superato il settantesimo anno di età, titolari di trattamenti pensionistici di assai limitata entità economica, spesso non in grado di distinguere un assegno pensionistico di base da uno di natura accessoria;

che la stessa amministrazione del Tesoro ha riconosciuto la buona fede di tali soggetti statuendo che la omissione delle denunce delle modifiche intervenute col venir meno dei requisiti previsti dalla legge non comporta dolo;

che l'avvio da parte delle direzioni provinciali del Tesoro di procedure di recupero di importi anche elevati sta gettando nella disperazione moltissime famiglie per le quali il recupero di tali somme, per quanto rateizzato in un massimo di cinque anni, rappresenta comunque un onere insostenibile,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga doveroso non solo sotto il profilo giuridico ma anche sotto quello morale (nei confronti di

una categoria di cittadini particolarmente benemeriti) non dar luogo al recupero dell'indebito.

(4-15202)

BEVILACQUA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la CISL-Scuola e altri sindacati provinciali e nazionali hanno espresso serie preoccupazioni per l'esclusione di alcune discipline, in particolare l'educazione fisica e l'educazione musicale, da quelle per le quali sono stati emanati i bandi di concorso ordinario per titoli ed esami;

che da un attento esame della questione è stato ritenuto che vi siano tutti gli elementi per rendere proponibile un ricorso al fine di contestare la suddetta esclusione;

che i docenti precari e non, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno, sono stati invitati a proporre comunque domanda di partecipazione al concorso indicando la relativa classe di concorso;

che, inoltre, è stato ritenuto che detti concorsi debbano essere banditi da codesto Ministero che dovrà, altresì, fornire chiarimenti circa la partecipazione al concorso per la classe 19/A (discipline giuridiche ed economiche) per la quale hanno titolo coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza e coloro che sono in possesso di diploma di laurea conseguita e/o da conseguire entro il 2000-2001,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi dell'esclusione delle discipline di cui in premessa dai bandi di concorso per esami e titoli;

se non si ritenga di dover adottare opportune iniziative volte al legittimo svolgimento delle prove concorsuali anche per le discipline inopportunamente escluse.

(4-15203)

PIZZINATO, BESOSTRI, BERNASCONI, DUVA, MACONI, PILONI, PIATTI, SQUARCIALUPI, SMURAGLIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la notte tra l'11 e il 12 maggio 1999 in provincia di Milano sono state lanciate bombe incendiarie che hanno provocato danni contro l'Unione comunale dei Democratici di Sinistra di Sesto San Giovanni in piazza della Repubblica, contro la camera territoriale del lavoro della zona di Magenta, San Siro, Sempione in piazzale Segesta a Milano, contro la sede dei Democratici di Sinistra del quartiere Crescenzago a via Pontenuovo, Milano;

che precedenti attentati si erano verificati nelle scorse settimane nella città di Milano contro le sedi di quartiere dei Democratici di Sinistra «Togliatti» di corso Garibaldi, «Mandelli» di via Moncalieri, «Rigoldi» di via Hermada;

che episodi di violenza e di vandalismo si sono verificati negli ultimi due mesi contro varie sedi dei Democratici di Sinistra della provincia di Milano;

che nello scorso mese di aprile per ben due volte la sede della federazione provinciale dei Democratici di sinistra di Milano di via Volturno è stata invasa da manifestanti;

che questi gravi episodi di intolleranza e violenza sono coincisi con altri attacchi verificatisi in queste settimane contro la camera del lavoro di Torino e contro numerose sedi dei Democratici di sinistra nel Lazio, in Lombardia, in Piemonte,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro dell'interno e i servizi preposti abbiano raccolto informazioni al riguardo ed individuato gli autori (che spesso hanno agito a volto coperto) e le eventuali organizzazioni promotrici che hanno siglato in modo diverso gli attentati e gli atti di violenza;

quali misure abbiano adottato o intendano adottare per assicurare il normale svolgimento dell'attività politica, democratica e sindacale nonché per evitare tensioni.

(4-15204)

GASPERINI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 11 maggio 1999 il comando del Corpo di polizia municipale del comune di Padova ha disposto un sopralluogo in un esercizio commerciale sito nel centro cittadino;

che in occasione del citato sopralluogo il titolare del predetto esercizio è stato costretto a rimuovere dalle vetrine un manifestino redatto in tre lingue in cui si esprimeva il desiderio dell'esercente di non servire cittadini americani fino al termine della campagna di bombardamenti in atto contro la Federazione jugoslava, senza peraltro compromettere il diritto dei predetti cittadini americani a non essere discriminati nella vendita;

sottolineando come nella circostanza del sopralluogo sia stato redatto un verbale in cui non viene menzionata alcuna infrazione di legge,

l'interrogante chiede di conoscere l'opinione del Governo in merito all'accaduto ed, in particolare, se non si ritenga che sia stato violato, nella circostanza, il diritto dell'esercente alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente riconosciuto e protetto dalla Repubblica italiana.

(4-15205)

ZANOLETTI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente.* – Premesso:

che la legge n. 70 del 1994 recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale» prevede la presentazione entro il 30 aprile di un modello unico di dichiarazione denominato MUD alla camera di commercio competente per territorio;

che l'impegno per la ricezione di detto modello, che coinvolge tutte le camere di commercio, si presenta difficile da attuare a causa dei tempi di approvazione della modulistica, estremamente in ritardo in considerazione della scadenza fissata al 30 aprile;

che l'Unioncamere di Roma ha inviato alla Presidenza del Consiglio, ai Ministri dell'industria e dell'ambiente e ai Presidenti delle Commissioni ambiente dei due rami del Parlamento una nota in cui, oltre a chiedere una proroga per quest'anno, ha richiesto per gli anni a venire una data limite entro la quale sia possibile modificare la modulistica e oltre la quale si ritenga confermata quella usata per l'anno precedente;

che anche da altre camere di commercio è stata deliberata la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti della proroga di presentazione del MUD prevista per il 30 aprile,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di prorogare la presentazione del MUD nonchè di predisporre una soluzione che impedisca il ripetersi di questi ritardi nei prossimi anni.

(4-15206)

MEDURI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che la legge n. 560 del 1994 ha previsto la possibilità degli assegnatari di acquistare per un prezzo congruo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune di Reggio Calabria;

che analogamente le leggi n. 513 e n. 225 del 1965 stabilivano la facoltà agli assegnatari di riscattare i suddetti alloggi per il corrispettivo determinato dalle summenzionate norme;

che nessuna domanda, avanzata dai cittadini assegnatari, è stata ancora esaminata dalla commissione consultiva al patrimonio edilizio del comune di Reggio Calabria in quanto non predisposti dall'attuale giunta Falcomatà i relativi incombenti ed oneri preparatori;

che osta alla possibilità di procedere all'esame l'impedimento costituito dal fatto che i componenti della commissione, indicati dalla maggioranza di sinistra, non partecipano alle convocazioni, impedendo il raggiungimento del *quorum* per la validità delle sedute, assicurato solo dalla presenza degli esponenti del Polo e da qualche componente dell'Ulivo;

che la commissione non ha un presidente effettivo, essendo il dottor Giuseppe Raffa dimissionario e non sostituito da mesi dalla giunta Falcomatà;

che i componenti della commissione aderenti al Polo avvocato Michele Miccoli, dottor Giovanni Nucera, signor Salvatore Bertone, signor Mario Greco, hanno più volte sollecitato la rimozione degli inconvenienti anzidetti senza che sia stata data risposta;

che la commissione consultiva ha altresì invitato l'ufficio urbanistica del comune di Reggio Calabria ed il competente assessore ad esaminare le pratiche relative al microabusivismo ed abusivismo edilizio, al

fine di ottenere risposta alla problematica pertinente alla loro sanabilità, per cui è stata presentata domanda di condono dagli assegnatari;

che l'ufficio urbanistica non ha rilasciato le relative concessioni, nonostante la richiesta di esame avanzata dal patrimonio edilizio;

che la suddetta concessione costituisce per legge l'atto formale necessario per procedere alla stipulabilità, commerciabilità e, quindi, vendita degli alloggi anzidetti, ai sensi delle leggi nn. 560 del 1994, 513 del 1965 e 225 del 1965;

che nessuna risposta concreta ai quesiti posti è stata fornita dall'assessore all'urbanistica di Reggio Calabria da oltre un anno;

che analogamente il sindaco Italo Falcomatà, che ha detenuto la delega al patrimonio edilizio, non si è neppure premurato di risolvere il problema;

che la maggioranza di sinistra in seno alla commissione, con apparizioni limitate dei suoi componenti, non ha consentito lo svolgimento del ruolo e delle funzioni della stessa commissione;

che la latitanza e il disinteresse dell'ufficio urbanistica di Reggio Calabria sulla tematica anzidetta comporta rilevanti danni ai cittadini, stante la disapplicazione costante delle summenzionate normative;

che a nulla sono valsi gli interventi dei componenti della commissione al patrimonio edilizio del Polo, tesi a denunciare quanto sta accadendo,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponda a verità quanto sopra denunciato;

se risulti che non sono state esaminate le pratiche relative ai riscatti ai sensi delle leggi n. 513 del 1965 e n. 560 del 1994;

se sia vero che l'ufficio urbanistica del comune di Reggio Calabria non ha esaminato le pratiche di sanatoria riguardanti l'abusivismo edilizio degli assegnatari, onde rispondere se sussiste la necessità di una concessione per ciascun abusivismo, essendo requisito indispensabile per la stipulabilità dei contratti di alienazione;

quali provvedimenti si intenda adottare in ordine alle questioni esposte e dare urgente risposta scritta in merito.

(4-15207)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02843, dei senatori Manzi ed altri, sul licenziamento di lavoratori dipendenti dell'azienda Intelit di Catania.